

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 2017.

Accettazione delle dimissioni rassegnate dal sen. dott. Massimo CASSANO dalla carica di Sottosegretario di Stato al lavoro e alle politiche sociali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 29 dicembre 2016, recante nomina dei Sottosegretari di Stato;

Viste le dimissioni rassegnate dal sen. dott. Massimo CASSANO dalla carica di Sottosegretario di Stato al lavoro e alle politiche sociali;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Decreta:

Sono accettate le dimissioni rassegnate dal sen. dott. Massimo CASSANO dalla carica di Sottosegretario di Stato al lavoro e alle politiche sociali.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 25 luglio 2017

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, *Presidente del Consiglio dei ministri*
POLETTI, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

Registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 2017
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri,
reg.ne prev. n. 1627

17A05356

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 7 luglio 2017.

Designazione di 3 zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica alpina insistenti nel territorio della Provincia autonoma di Trento.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

Vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, «Re-


golamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche»;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 3 settembre 2002, «Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 24 settembre 2002;

Viste le sentenze della Corte costituzionale 18 aprile 2008, n. 104 e 1° agosto 2008, n. 329;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea del 9 dicembre 2016, che adotta il decimo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina (2016/2332/UE);

Visto l'aggiornamento dei contenuti della Banca dati Natura 2000, trasmesso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione generale per la protezione della natura e del mare, con lettera prot. 27100 del 23 dicembre 2016, alla Rappresentanza perma-



nente d'Italia presso l'Unione Europea, per il successivo inoltro alla Commissione europea, Direzione generale ambiente;

Vista la comunicazione della Commissione europea del 3 maggio 2011 «La nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: una Strategia europea per la biodiversità verso il 2020»;

Vista la nota della Commissione europea del 14 maggio 2012, relativa alla designazione delle Zone speciali di conservazione, trasmessa dalla Direzione generale ambiente con lettera prot. ENV/PB//SL/MOB/flAres 707955 del 13 giugno 2012;

Vista la nota della Commissione europea del 23 novembre 2012, relativa alla definizione degli obiettivi di conservazione per i siti Natura 2000, trasmessa dalla Direzione generale ambiente con lettera prot. ENV B.3 SL/FK/esAres (2013) 306477 dell'8 marzo 2013;

Vista la Strategia Nazionale per la Biodiversità, predisposta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'art. 6 della Convenzione sulla diversità biologica fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 e ratificata dall'Italia con la legge 14 febbraio 1994, n. 124, sulla quale la Conferenza Stato-Regioni ha sancito l'intesa il 7 ottobre 2010;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministero della salute, del 22 gennaio 2014, di adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministero della salute, del 10 marzo 2015, con il quale, in attuazione del paragrafo A.5.1 del sopra citato Piano di azione nazionale, sono state emanate le «Linee guida di indirizzo per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari e dei relativi rischi nei Siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette»;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante «Legge quadro sulle aree naturali protette» e successive modifiche e integrazioni;

Vista l'intesa sottoscritta in data 11 febbraio 2015 tra lo Stato, le province autonome di Trento e di Bolzano e la regione Lombardia concernente «l'attribuzione di funzioni statali e dei relativi oneri finanziari riferiti al Parco nazionale dello Stelvio, ai sensi dell'art. 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'art. 11, comma 8, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116»;

Visto il decreto legislativo del 13 gennaio 2016, n. 14, relativo alle «Norme d'attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino – Alto Adige, recante modifiche ed integrazioni all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, in materia di esercizio

delle funzioni amministrative concernenti il Parco nazionale dello Stelvio»;

Vista la legge della Provincia Autonoma di Trento 23 maggio 2007, n. 11, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Governato del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette» che disciplina, tra l'altro, l'istituzione dei siti e delle zone della Rete Natura 2000;

Viste le deliberazioni della Giunta provinciale di Trento n. 1799 del 5 agosto 2010, n. 2378 del 22 ottobre 2010 (modificata con deliberazione n. 259 del 17 febbraio 2011) successivamente modificata con deliberazione della Giunta provinciale di Trento, n. 632 del 12 aprile 2013 (modificata con deliberazione n. 2742 del 20 dicembre 2013), con le quali sono state individuate le Zone speciali di conservazione e le relative misure di conservazione generali, nonché gli obiettivi di conservazione;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 2347 del 16 dicembre 2016 con la quale sono stati adottati gli obiettivi e le misure di conservazione dei siti di importanza comunitaria ricadenti nel territorio del Parco Nazionale dello Stelvio;

Considerato che, ferme restando le misure di conservazione individuate con i sopra citati atti, dette misure potranno all'occorrenza essere ulteriormente integrate, entro sei mesi dalla data del presente decreto, con altri piani di sviluppo e specifiche misure regolamentari, amministrative o contrattuali;


Considerato che la Provincia Autonoma di Trento, entro sei mesi dalla data di emanazione del presente decreto, comunicherà al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per le parti ricadenti al difuori del territorio del Parco Nazionale dello Stelvio, il soggetto affidatario della gestione di ciascuna delle ZSC designate;

Considerata la necessità di assicurare l'allineamento fra le misure di conservazione di cui alle sopra citate deliberazioni della Giunta provinciale e la Banca dati Natura 2000, mediante una verifica da effettuarsi da parte della Provincia Autonoma, entro sei mesi dalla data del presente decreto;

Considerato che sulla base del monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario potranno essere definite integrazioni o modifiche alle misure di conservazione, secondo la procedura di cui all'art. 2, comma 1, del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 17 ottobre 2007;

Ritenuto di provvedere, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, alla designazione quali «Zone speciali di conservazione» di 3 siti di importanza comunitaria della regione biogeografica alpina insistenti nel territorio della Provincia di Trento;

Vista l'intesa sul presente decreto espressa dalla Provincia Autonoma di Trento con deliberazione della Giunta provinciale n. 688 del 5 maggio 2017,



Decreta:

Art. 1.

Designazione delle ZSC

1. Sono designati quali Zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica alpina i seguenti 3 siti insistenti nel territorio della Provincia Autonoma di Trento, già proposti alla Commissione europea quali Siti di Importanza Comunitaria (SIC) ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE:

Tipo sito	Codice	Denominazione	Area (Ha)
B	IT3120001	Alta Val di Rabbi	4434
B	IT3120002	Alta Val La Mare	5819
B	IT3120003	Alta Val del Monte	4464

2. La cartografia e i tipi di habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatica per i quali le ZSC di cui al comma 1 sono designate sono quelli comunicati alla Commissione europea, secondo il formulario standard dalla stessa predisposto, relativamente agli omonimi SIC con lettera prot. 27100 del 23 dicembre 2016. Tale documentazione è pubblicata, a seguito dell'emanazione del presente decreto, nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, www.minambiente.it nell'apposita sezione relativa alle ZSC designate. Le eventuali modifiche sono apportate nel rispetto delle procedure europee e sono riportate in detta sezione.

Art. 2.

Obiettivi e misure di conservazione

1. Gli obiettivi e le misure di conservazione generali e sito-specifiche, conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato A e delle specie di cui all'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 presenti nel sito, nonché le misure necessarie per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie e la perturbazione delle specie per cui le zone sono designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, relative alle ZSC di cui al precedente articolo sono:

a) quelli individuati nella deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 2378 del 22 ottobre 2010 come modificata con deliberazione n. 259 del 17 febbraio 2011, già operativi;

b) quelli individuati nella deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 632 del 12 aprile 2013 come modificata con deliberazione n. 2742 del 20 dicembre 2013, già operativi;

c) quelli individuati nella deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 2347 del 16 dicembre 2016, già operativi.

2. Lo stralcio delle deliberazioni di cui al comma 1 relativo alle misure di conservazione, ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, è pubblicato, a seguito dell'approvazione del presente decreto, nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'apposita sezione relativa alle ZSC designate.

3. Gli obiettivi e le misure di conservazione di cui al comma 1 e le eventuali successive modifiche ed integrazioni, per le ZSC e per le loro porzioni ricadenti all'interno di aree naturali protette di rilievo nazionale, integrano le misure di salvaguardia e saranno inserite negli strumenti di pianificazione e regolamentazione del Parco Nazionale dello Stelvio.

4. Le misure di conservazione di cui al comma 1 potranno all'occorrenza essere ulteriormente integrate e coordinate, entro sei mesi dalla data del presente decreto, prevedendo l'integrazione con altri piani di sviluppo e specifiche misure regolamentari, amministrative o contrattuali. Entro il medesimo termine la Provincia Autonoma provvede ad assicurare l'allineamento tra le misure di conservazione e la Banca dati Natura 2000.

5. Le integrazioni di cui al comma 4, così come le eventuali modifiche alle misure di conservazione che si rendessero necessarie sulla base di evidenze scientifiche, anche a seguito delle risultanze delle azioni di monitoraggio, sono approvate dalla Provincia Autonoma di Trento e comunicate entro i trenta giorni successivi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

6. Alle ZSC di cui al presente decreto si applicano altresì gli atti normativi ed amministrativi emanati dalla Provincia Autonoma di Trento in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.

Art. 3.

Soggetto gestore

1. Per le ZSC o per le loro porzioni ricadenti all'interno del Parco nazionale dello Stelvio la gestione rimane affidata alla Provincia Autonoma di Trento in qualità di Ente gestore del Parco Nazionale dello Stelvio per la porzione di territorio di propria competenza ai sensi dell'intesa sottoscritta in data 11 febbraio 2015 tra lo Stato, le province autonome di Trento e di Bolzano e la regione Lombardia.

2. La Provincia Autonoma, entro sei mesi dalla data del presente decreto, comunica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare i soggetti affidatari della gestione delle porzioni di ZSC esterne al Parco Nazionale dello Stelvio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 luglio 2017

Il Ministro: GALLETTI

17A05110

